



CITTÀ DI JESOLO



SETTORE SICUREZZA E DEMANIO MARITTIMO

SAFETY EVENTI

**ORDINANZA DEL DIRIGENTE
NUMERO 187 DEL 16/12/2025**

OGGETTO: DIVIETO DI SPARO MORTARETTI E SIMILI, ACCENSIONE DI FUOCHI D'ARTIFICO, LANCIO DI RAZZI, ACCENSIONI O ESPLOSIONI PERICOLOSE NONCHE' ROTTURA DI BOTTIGLIE E ALTRI OGGETTI DI VETRO DALLE ORE 20.00 DEL 31/12/2025 FINO ALLE ORE 7.00 DEL 01/01/2026.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE SICUREZZA E DEMANIO MARITTIMO

CONSIDERATO l'interesse suscitato dalle numerose manifestazioni organizzate per i festeggiamenti di fine anno, in previsione del notevole afflusso di cittadini verso la nostra località in tale periodo.

PRESO ATTO che in simili occasioni, sulle pubbliche vie e piazze e/o in direzione di esse, è invalsa l'abitudine dell'accensione di fuochi d'artificio, del lancio di razzi, dello sparo di mortaretti e simili nonché l'abbandono di bottiglie di vetro, con notevole incremento del disturbo alla quiete e del pericolo per l'incolumità pubblica.

RITENUTO opportuno, in tale occasione, dover tutelare la sicurezza pubblica al fine di consentire il regolare e pacifico svolgimento delle numerose manifestazioni e spettacoli organizzati sulle piazze e vie pubbliche per i festeggiamenti di fine anno.

VISTO l'art. 57 del Testo Unico Leggi di Pubblica Sicurezza.

VISTI gli artt. 659 e 703 del Codice Penale.

VISTO il Regolamento di Polizia Urbana.

VISTO il Regolamento per l'applicazione delle sanzioni amministrative.

VISTO l'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con d.lgs. 267/2000.

ORDINA

E' FATTO ASSOLUTO DIVIETO, SULLE PUBBLICHE VIE E PIAZZE O IN DIREZIONE DI ESSE, DALLE ORE 20.00 DEL 31/12/2025 FINO ALLE ORE 7.00 DEL 01/01/2026, LO SPARO DI MORTARETTI E SIMILI, L'ACCENSIONE DI FUOCHI D'ARTIFICO, IL LANCIO DI RAZZI, O, IN GENERE, ACCENSIONI O ESPLOSIONI PERICOLOSE, NONCHE' LA ROTTURA DI BOTTIGLIE ED ALTRI OGGETTI DI VETRO.

AVVERTE

Fatte salve le sanzioni previste dall'art. 703 del codice penale, chiunque viola le disposizioni della presente ordinanza è ammesso al pagamento in misura ridotta, all'atto dell'accertamento, nelle mani dell'agente o entro 60 giorni dalla contestazione o notifica degli estremi della violazione, di una somma determinata di € 200,00.

RESTA SALVA OGNI PARTICOLARE DISPOSIZIONE PREVISTA DAL REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA URBANA, IN PARTICOLARE L'ART. 58 CHE CONSENTE AGLI ADDETTI AL CONTROLLO DI PROCEDERE AL SEQUESTRO DELLE COSE CHE SERVIRONO O FURONO DESTINATE A COMMETTERE LA VIOLAZIONE.

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR Veneto entro 60 giorni e, in alternativa, al Capo dello Stato entro 120 giorni per soli motivi di legittimità.

La presente ordinanza è resa immediatamente esecutiva e sarà pubblicata all'Albo Pretorio Comunale e viene trasmessa agli organi di Polizia per la giusta osservanza.

Documento informatico sottoscritto con firma elettronica ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs del 7 marzo 2005 n. 82 e ss.mm.; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.